Srls, atto costitutivo senza deroghe

Angelo Busani

Il modello standard di atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata (Srls) «non può essere oggetto di modifiche». E, se prima era in dubbio l'integrabilità del modello con eventuali «clausole aggiuntive non incompatibili» (non la sua inderogabilità), il Dl 76/2013 è solo intervenuto per «dirimere una questione interpretativa» (quella sull'integrabilità del modello) «che aveva visto sin dall'inizio i commentatori generalmente divisi». Lo scrive il ministero dello Sviluppo economico, divisione del Registro imprese, nella nota Prot. n. 6404 del 15 gennaio. La stessa conclusione del ministero della Giustizia, scritta nella nota n. 118972.U dell'11 settembre 2013,

integrata da comunicazione del 13 settembre (si veda Il Sole 24 Ore del 19 settembre).

La Srls è il nuovo tipo societario, disciplinato dall'articolo 2643-bis del Codice civile, la cui costituzione è praticamente priva di costi, il cui capitale sociale può essere compreso tra 1 e 9.999,99 euro e il cui atto costitutivo va redatto secondo un modello standard fissato da un decreto del ministro della Giustizia. Il Dl76/2013 ha poi modificato l'articolo 2643-bis:

 soci della Srls possono essere solo persone fisiche, ma di qualsiasi età (prima potevano essere solo under 35);

 amministratori della Srls possono essere anche soggetti non soci (prima solo i soci po-

tevano esserlo):

• le clausole dell'atto costitutivo standard sono inderogabili.

Questa normativa aveva sollevato due principali problemi:

se il modello standard emanato col Dm 138/2012 (nel vigore della previgente versione dell'articolo 2643-bis) fosse da considerarsi obsoleto e quindi non utilizzabile fino all'emanazione di un Dm correttivo;

se le clausole del modello standard, essendo inderogabili, fossero integrabili non modificazioni non incompatibili.

Su entrambi i punti il ministero della Giustizia ha risposta negativamente. Sul secondo punto, si è ora aggiunto il "no" del ministero dello Sviluppo.

Così, è oggi definitivamente ac-

certato che non è possibile introdurre nell'atto costitutivo di Srls clausole destinate a regolamentare stabilmente la vita della società, frutto di un'opzione manifestata dai soci costituenti.

Principalmente, non è possibile integrare lo standard di cui al Dm 138/2012 con clausole attinenti, ad esempio: "particolari diritti" dei soci, "circolazione" delle quote di partecipazione al capitale sociale, casi di recesso ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, casi di esclusione dalla società, forme di amministrazione diverse dal consiglio di amministrazione, forme di decisione degli amministratori diverse dalla riunione collegiale, termine per l'approvazione del bilancio che sia maggiore di quello stabilito dalla legge,

forme di decisione dei soci diverse dalla riunione assembleare, modalità di convocazione dell'assemblea e quorum assembleari diversi da quello prescritti dalla legge, attribuzione ai soci del potere di decisione su questioni gestionali della società eccetera.

Uno spiraglio di flessibilità del modello standard, nonostante la sua affermata inderogabilità, pare poter rimanere per quelle clausole che non attengono (come nelle ipotesi sopra elencate) a situazioni "stabili" della vita societaria (e che pertanto tipicamente sono clausole di natura statutaria), ma che regolamentano situazioni meramente temporanee, quali:

la data di chiusura del primo esercizio sociale (ad esempio, ragguagliandola all'anno solare);

• la durata in carica del primo organo amministrativo (per evitarne la permanenza in carica a tempo indeterminato).

O RIPRODUZIONE RISERVATA